

OGGETTO: 3^ variazione al bilancio di previsione 2015 – corrispondente all'assestamento

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

Il Presidente relatore comunica:

Con deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia nr. 04 dd. 21/04/2015 è stato approvato il Bilancio di Previsione relativo all'esercizio finanziario 2015 corredato dalla Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 e dal Bilancio Pluriennale 2015-2017 dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia” e riconosciuta la propria competenza.

Con il 2016 gli enti locali saranno tenuti ad applicare la disciplina inerente l'armonizzazione dei sistemi contabili nonché assicurare il pareggio di bilancio nei termini definiti dal disegno di legge di stabilità per il 2016 .

Con l'esercizio 2016, nel rispetto dei nuovi principi contabili previsti dalla normativa sopra richiamata, il pareggio di bilancio esclude l'applicazione dell'avanzo di amministrazione se non in caso di surplus tra entrate e spese e per la quota pari al fondo crediti di dubbia esigibilità e di rimborso prestiti .

Gli artt. 13 comma 3 e 14 comma 2 del disegno di legge di stabilità provinciale 2016, dispongono :

- i Comuni destinano quota dell'avanzo di amministrazione ad integrazione del FONDO STRATEGICO TERRITORIALE affinché tali risorse siano impegnate per la realizzazione di opere individuate mediante intesa tra Comuni e Comunità;
- entro il 30 novembre 2015 deve essere predisposta la variazione di bilancio che preveda la quota di avanzo che dovrà essere destinata al Fondo strategico territoriale;
- entro il 31 dicembre 2015 il Comune dovrà destinare la quota dell'avanzo di amministrazione per integrare il Fondo assumendo il formale provvedimento di impegno della spesa nei confronti della Comunità perfezionando in tal senso l'obbligazione giuridica
- la quota di avanzo da destinare al suddetto fondo viene determinata prendendo a riferimento l'avanzo disponibile al 31.12.2014 ridotto delle spese impegnate o che si presume di impegnare entro il 31.12.2015 finanziate con applicazione dell'avanzo di amministrazione 2014 incrementato da eventuali entrate disponibili di competenza ;

Rilevato, che allo stato attuale si rende necessario approvare la terza variazione al bilancio 2015 con l'introduzione di variazioni a capitoli di spesa e di entrata come da prospetti predisposti dal Servizio finanziario che allegati alla presente deliberazione ne formano parte integrante ed essenziale.

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti pervenuto al prot. n. 2973 di data 20.11.2015.

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico -amministrativa e contabile, espressi dal Segretario dell'Unione ai sensi dell'art. 81 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

Visto l'allegato prospetto predisposto dal Servizio Finanziario.

Dato atto che, con la presente variazione di bilancio, viene rispettato il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio ai sensi dell'art. 20 del DPGR 01 febbraio 2005 4/L.

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1106 del 1 ottobre 1999 e ss. mm.

Vista altresì la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 1 del 16.06.2014, con la quale sono state recepite le competenze trasferite dai Comuni aderenti con decorrenza 1 luglio 2014.

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario approvato nei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999, n. 4/L e modificato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/L ed il relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.G.R. 27.10.1999, n. 8/L;

Ritenuto necessario dichiarare la presente deliberazione, con separata ed uguale votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, comma 4, del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Il Presidente, assistito dagli scrutatori consiglieri dell'Unione Pedranz Stefano e Podetti Carla constata e proclama il risultato della votazione espressa per alzata di mano:

presenti e votanti n.11 (undici);

voti favorevoli n. 9 (nove);

voti contrari n.0 (zero);

astenuti n. 2 (due)

Sulla base del risultato della votazione, il Consiglio dell'Unione,

d e l i b e r a

1. di introdurre, per i motivi in premessa esposti, la terza variazione al Bilancio di Previsione in corso, quale risulta dal prospetto allegato nr. 01 in copia alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di modificare, considerato che gli stanziamenti previsti nel Bilancio Pluriennale per il primo anno corrispondono a quelli del Bilancio di Previsione annuale, anche il Bilancio Pluriennale 2015-2017;
3. di dare atto che in conseguenza delle variazioni apportate si intende parimenti aggiornata la Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017.
4. di dare atto che con la presente variazione non si altera il pareggio finanziario di bilancio e vengono rispettati tutti gli equilibri stabiliti in bilancio;
5. di dare atto che con la presente variazione viene assegnata la gestione della spesa come indicato nella delibera di giunta nr 02 del 11.07.2014;
6. la presente deliberazione viene dichiarata, con separata votazione espressa legalmente, con voti favorevoli unanimi, immediatamente esecutiva al fine di poter procedere con gli atti conseguenti;
7. Di dare evidenza che, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 59 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 e dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il presente atto sono ammessi:
 - Opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta dell'Unione durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 54 della L.R. 1/93 e s.m.;
 - Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale:
 - Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.